

Serie Ordinaria n. 4 - Lunedì 25 gennaio 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 18 gennaio 2021 - n. XI/4196
Definizioni in merito all'attuazione in Regione Lombardia delle disposizioni della legge n. 194 del 1° dicembre 2015 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà in attuazione;
- la Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;
- il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;
- il d.m. 6 luglio 2012 Adozione delle «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», che definiscono i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela della biodiversità di interesse agricolo ed agroalimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica;
- la l. 1 dicembre 2015, n. 194 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, applicativa della L. 124 del 14 febbraio 1994 sul Trattato di Rio de Janeiro del 1992, e della l. n. 101 del 6 aprile 2004 sul Trattato di Roma del 2001, ed in conformità alle «Linee Guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbiologica di interesse agrario» adottate con il d.m. del 6 luglio 2012 sopra richiamato e in particolare:
 - l'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (di seguito Anagrafe nazionale);
 - l'articolo 4, che istituisce la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (di seguito Rete nazionale) composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché ad incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il d.m. 18 gennaio 2018 n. 1862 «Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale» e in particolare:
 - l'articolo 3 «Procedure per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale», che prevede che la richiesta di iscrizione della risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale di origine vegetale, animale o microbica soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica (di seguito «iscrizione») sia inoltrata alla Regione competente per territorio.

La Regione procede all'istruttoria, a seguito di valutazione da parte del proprio Nucleo di Valutazione e provvede ad inviare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il proprio parere motivato ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe. Il parere motivato della Regione è vincolante per il Ministero;

- l'articolo 5 «Nucleo di valutazione» stabilisce che la Regione, al fine di valutare le domande d'iscrizione, deve dotarsi di un proprio Nucleo di valutazione;
- il d.m. 24 ottobre 2018, n. 10400 «Modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», in particolare:
 - l'allegato 2, Requisiti e criteri di individuazione degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, animali e vegetali, a rischio di estinzione o di erosione genetica;
 - l'allegato 3, Requisiti e criteri di individuazione dei Centri di conservazione ex situ e/o Banche del germoplasma (CCES/BG) delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, animali e vegetali, a rischio di estinzione o di erosione genetica;

Visto l'art. 34 co. 1 lett. aa septies l.r. 31/2008 introdotto dall'art. 7 l.r. 13/2020 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020) che individua tra le competenze regionali l'iscrizione nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali;

Ritenuto, pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate:

- di individuare la U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio quale Ufficio regionale competente alle istruttorie delle richieste di cui sopra;
- di istituire un proprio Nucleo di valutazione delle risorse genetiche proposte, ai fini dell'iscrizione di queste ultime all'Anagrafe nazionale;
- di nominare i componenti del Nucleo di valutazione nel rispetto di quanto indicato all'articolo 5 del D.M. n. 1862/2018, a mente del quale:
 - il Nucleo di valutazione deve essere composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e di essi fanno parte almeno:
 - il dirigente della competente struttura della Regione, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento;
 - esperti in materia di biodiversità agricola e alimentare nei settori delle specie vegetali, animali e microbiche provenienti dal mondo dell'Università e della ricerca scientifica;
 - eventualmente, rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni regionali o provinciali degli allevatori e dalle associazioni dei produttori o da altri esperti della risorsa genetica oggetto di valutazione, da individuare anche di volta in volta;
 - che la composizione del Nucleo di valutazione è comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tale comunicazione è vincolante ai fini dell'operatività dello stesso;
 - che ogni variazione della composizione dei membri del Nucleo di valutazione deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sostituzione o integrazione;

Ritenuto quindi che il Nucleo di valutazione sia formato da un numero dispari di componenti così individuati:

- il dirigente pro tempore dell'U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, o un suo delegato, con funzione di presidente e coordinatore;
- un funzionario dell'U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, con funzione di segretario;
- 5 esperti in materia di agrobiodiversità nei settori delle specie vegetali agrarie, orticole e frutticole, animali e microbiche, provenienti dalle Istituzioni universitarie e della ricerca scientifica, da individuare di volta in volta a seconda della tipologia della risorsa genetica da valutare;
- un rappresentante individuato dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi tra quelli indicati, rispettivamente, dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni regionali degli allevatori e dalle associa-

zioni dei produttori o da altri esperti della risorsa genetica oggetto di valutazione, da individuare di volta in volta in base alle competenze richieste;

- inoltre, se ritenuto necessario dal presidente, al Nucleo di valutazione potrà partecipare anche un funzionario regionale competente in materia di Ricerca nell'ambito della Biodiversità, Controllo fitosanitario e Zootecnia;

Dato atto che il Nucleo di valutazione opera con le seguenti modalità:

- si riunisce ogni qualvolta un operatore richiederà l'iscrizione di una risorsa genetica del territorio regionale nell'Anagrafe Nazionale per la biodiversità agricola e alimentare;
- utilizza criteri di valutazione delle richieste presentate conformi a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del d.m. 1862/2018;
- è tenuto inoltre alla partecipazione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad un incontro annuale di confronto e aggiornamento ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del d.m. 1862/2018;
- ai componenti titolari e supplenti del Gruppo di lavoro e agli altri eventuali soggetti coinvolti, non è corrisposto alcun rimborso, compenso o gettone di presenza e la partecipazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

Ritenuto di demandare al dirigente U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio tutto quanto richiesto per l'attuazione del presente provvedimento incluse la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione e l'espressione del parere motivato da trasmettere al Ministero;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse,

1. di individuare la UO Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio quale ufficio regionale competente per l'attuazione del presente provvedimento incluse la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione e l'espressione del parere motivato da trasmettere al Ministero;

2. di istituire il Nucleo di Valutazione delle risorse genetiche proposte, ai fini dell'iscrizione di queste ultime all'Anagrafe nazionale;

3. di stabilire che il Nucleo di valutazione sia costituito da un numero dispari di componenti, individuati come indicato nelle premesse;

4. di dare atto che il Nucleo di valutazione, nel suo operato, utilizza i criteri conformi a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del d.m. 1862/2018;

5. di demandare al dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio tutto quanto richiesto per l'attuazione del presente provvedimento, incluse la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione e l'espressione del parere motivato da trasmettere al Ministero;

6. che ai componenti titolari e supplenti del Nucleo di Valutazione e agli altri eventuali soggetti coinvolti, non è corrisposto alcun rimborso, compenso o gettone di presenza e la partecipazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini